

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/158/CE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(2)</sup> ha subito numerose e sostanziali modificazioni <sup>(3)</sup>. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) I volatili, in quanto animali vivi, e le uova da cova, in quanto prodotti animali, sono compresi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
- (3) Per garantire uno sviluppo razionale della produzione di pollame ed aumentare in tal modo la produttività del settore, è opportuno fissare a livello comunitario talune norme di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova.
- (4) L'allevamento del pollame rientra nel quadro delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale.
- (5) Per favorire gli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova, è opportuno sopprimere le disparità esistenti negli Stati membri in materia di polizia sanitaria.

(6) Per consentire lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

(7) È opportuno, in generale, escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento scambi specifici quali mostre, concorsi, competizioni.

(8) Nelle attuali condizioni dell'allevamento avicolo moderno il miglior modo di promuovere lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova consiste nel garantire un controllo degli stabilimenti di produzione.

(9) È opportuno lasciare alle competenti autorità degli Stati membri la facoltà di riconoscere gli stabilimenti che soddisfano le norme previste dalla presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro applicazione.

(10) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(4)</sup>, prevede norme di commercializzazione per i prodotti nei settori delle uova e del pollame. Il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile <sup>(5)</sup> ha fissato le modalità di applicazione di tale regolamento con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile, e in particolare per l'assegnazione di un numero distintivo di registrazione per ogni stabilimento di produzione, nonché la stampigliatura delle uova da cova. Ai fini della presente direttiva è opportuno, per motivi pratici, prendere in considerazione criteri identici per l'identificazione degli stabilimenti di produzione e la stampigliatura delle uova da cova.

<sup>(1)</sup> Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> V. allegato VI, parte A.

<sup>(4)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5.

